



ROTARACT CLUB

AGRIGENTO

Distretto 2110 Sicilia-Malta R.I.

* * *

*IL REGOLAMENTO DEL
CLUB*

CAPO I GLI ORGANI

ART. 1 L'Assemblea.

1. L'Assemblea dei soci è l'organo decisionale per eccellenza del club.
2. Per la validità dell'Assemblea occorre la presenza di almeno 1/3 dei componenti l'effettivo del club.
3. Ogni decisione, ad esclusione di quelle rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio Direttivo (C.D.), deve essere preventivamente discussa e approvata dall'Assemblea.
4. L'Assemblea, dopo avere approvato in termini generici una iniziativa, può delegare il C. D. o una Commissione a definirne i dettagli. L'Assemblea ha in ogni caso competenza esclusiva sulla determinazione delle quote sociali, sulla approvazione del programma annuale e delle sue variazioni, sulla elezione del C.D. e degli organi indicati dal Regolamento.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Club, il quale ne disciplina il funzionamento, limita gli interventi, concede la parola. Tutti i soci hanno diritto di parola. Il Presidente potrà troncare gli interventi dilatori, ostruzionistici, eccessivamente inconcludenti.
6. Salvo diversa disposizione, l'Assemblea decide sempre a maggioranza semplice dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni sono di regola a scrutinio palese, salvo le diverse modalità previste espressamente dal Regolamento o la diversa decisione dell'Assemblea.
7. L'Assemblea si riunisce regolarmente almeno una volta al mese e in ogni caso nel quale il C.D. ritenga che, per argomenti di particolare urgenza, sia opportuna la convocazione. Un decimo dei componenti l'Assemblea può richiedere la convocazione della stessa, presentando contestualmente l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
8. Il segretario è responsabile della convocazione dei soci in assemblea, previa deliberazione del C.D.. La convocazione dovrà avvenire a mezzo postale, o surrogato, così come stabilito annualmente dall'assemblea, valutati i costi e le garanzie del servizio. Le comunicazioni per via telematica non potranno mai sostituire il mezzo cartaceo, salvo che il socio autorizzi espressamente il segretario. Detta autorizzazione, salvo rinnovo, cessa al termine dell'anno sociale.
9. Persone estranee al club possono essere invitate a partecipare all'Assemblea su deliberazione del C.D..
10. E' comunque vietato all'assemblea distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di gestione dell'Associazione.

ART. 2
Il Consiglio Direttivo.

1. Il C.D. è l'organo esecutivo per eccellenza del club.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono: il Presidente, il Past-President, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Prefetto e un numero di Consiglieri variabile in relazione al numero dei soci effettivi, al momento in cui si procede all'elezione dello stesso C.D.. In ogni caso il numero totale dei membri del C.D. non può essere superiore ad 1/5 di quello totale dei soci effettivi al momento dell'elezione.
3. Salvo quanto stabilito dal comma precedente, il Presidente designato può, con l'approvazione dell'Assemblea, nel caso in cui le circostanze lo esigano, duplicare una o più delle cariche sopra elencate.
4. Il C.D. è collegialmente responsabile del buon funzionamento del club, della regolare riunione dei suoi organi e dell'attuazione del programma fissato dall'Assemblea.
5. Il C.D. deve presentare all'inizio dell'Anno Sociale il programma annuale per l'approvazione dell'Assemblea. Deve presentare inoltre il bilancio preventivo e, alla fine del mandato, il bilancio consuntivo. Lo schema di bilancio, sottoposto al vaglio dell'assemblea, deve essere allegato alla lettera di convocazione della riunione nella quale è inserito all'ordine del giorno.
6. Il C.D. nomina i presidenti, il proprio delegato e i componenti delle commissioni su proposta del Presidente del Club.
7. Nel caso in cui uno dei consiglieri o uno dei componenti di una commissione, compreso il presidente, si assenti ingiustamente a più di 5 riunioni consecutive, il C.D. può deliberare a maggioranza la decadenza dalla carica.
8. Il C.D. per ogni iniziativa che vuole intraprendere deve essere autorizzato dall'Assemblea, tranne che per le iniziative contemplate nel programma dell'anno sociale e previste nel bilancio preventivo, che comportino un impegno di spesa non superiore a € 250,00.
9. Fino a che non è stato approvato il programma annuale ed il bilancio preventivo, il C.D., senza l'autorizzazione dell'Assemblea, non può prendere iniziative che nel totale superino le 250,00 € mensili.
10. Il C.D. deve essere autorizzato dall'Assemblea prima di prendere provvedimenti nei riguardi dei soci e dei terzi, siano questi ultimi enti o persone estranee, siano altri clubs Rotary, Rotaract o Interact, tranne che per gli atti dovuti e per i casi espressamente previsti dal Regolamento e dallo Statuto.

ART. 3
Mozione di sfiducia e dimissioni

1. L'Assemblea può votare, su richiesta di 1/5 dei componenti del club, mozione di sfiducia nei confronti del C.D.
2. La mozione di sfiducia deve essere presentata durante una riunione dell'assemblea e votata, a scrutinio palese, nella successiva, la quale deve essere convocata non prima di 15 giorni e non oltre un mese dalla presentazione della mozione.
3. La mozione di sfiducia votata dalla metà più uno dei componenti del club passerà all'esame della Commissione Interna, la quale, ricorrendone i presupposti, e nel caso in cui il C.D. non abbia ritenuto di dimettersi, dovrà dichiarare decaduto dalle sue funzioni il C.D..
4. Il Club, durante la vacanza, sarà diretto dal Consiglio dei Past-President in collaborazione con la Commissione Interna.
5. Si procede a norma del comma precedente anche in caso di dimissioni collegiali del C.D. o del Presidente, salvo ratifica delle dimissioni da parte dell'assemblea. In quest'ultimo caso, l'intero C.D. viene dichiarato d'ufficio decaduto dalle sue funzioni a norma del comma 3.
6. In caso di dimissioni di un consigliere, il C.D. sarà integrato dal primo dei non eletti candidato a quella carica. In caso di dimissioni del Vice-Presidente, del Segretario, del Prefetto o del Tesoriere, il Presidente provvede alla nomina di un sostituto, previa consultazione di cui al primo comma dell'art.15. Il sostituto così nominato dovrà ottenere la fiducia dell'Assemblea a norma dell'art.15, comma 3.

ART. 4

Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza del club.
2. Salvo delega è l'unico legittimato a contrarre obbligazioni ai sensi dell'art.38 del codice civile.
3. E' responsabile del funzionamento del C.D. e delle sue decisioni, presiede l'Assemblea.
4. Esplica la funzione di coordinamento di tutti gli organi del club.

ART. 5

Il Past-President.

1. Il Past-President è membro di diritto del C.D..
2. Egli deve garantire la continuità e la regolarità nella vita del club.
3. Presiede il Consiglio dei Past-President.

ART. 6

Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza.
2. Collabora con esso per la realizzazione del programma sociale.

ART. 7

Il Segretario.

1. Il Segretario soprintende l'amministrazione del club, della cui buona gestione è il principale responsabile.
2. Custodisce tutti i documenti del club.
3. Redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del C.D..
4. Deve conservare tutti i rapporti sull'effettivo.
5. Agisce in concorso con il Tesoriere nella regolare tenuta delle scritture contabili.
6. Convoca l'Assemblea ai sensi dell'ottavo comma dell'art.1.

ART. 8

Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria del club.
2. Redige e tiene il bilancio di cassa.
3. Egli è il principale responsabile della compatibilità delle spese deliberate o fatte, con le previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.
4. Deve informare il Presidente, il C.D. e l'Assemblea ogni qual volta una spesa deliberata non è compatibile con il bilancio preventivo o una spesa effettuata ha superato la somma preventivata. E' altresì tenuto ad informare il Presidente del club ed i presidenti delle commissioni Azione Interna e Finanze ogni qualvolta riscontri morosità nei pagamenti da parte dei soci, nei casi previsti per l'emissione di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art.23.
5. Riscuote le quote sociali e emette gli ordini di pagamento.
6. Per ogni iniziativa deve essere autorizzato dal C.D..
7. All'inizio di ogni anno finanziario, il Consigliere Tesoriere predispone il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite per l'anno di competenza e lo sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Il bilancio preventivo rappresenta il limite massimo di spesa per le singole voci, salvo diversa decisione del C. D..

Alla chiusura dell'esercizio, il Consigliere Tesoriere predispone il rendiconto consuntivo dell'anno e lo sottopone per

l'approvazione al Consiglio Direttivo. L'anno finanziario del club comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

ART. 9

Il Prefetto.

1. Il Prefetto si occupa del protocollo, dell'organizzazione pratica delle riunioni, delle conviviali e di tutte le iniziative del club.

ART. 10
I Consiglieri.

1. Sono organi consiliari il cui voto compone la maggioranza che esprime le decisioni del C.D..

ART. 11
Le Commissioni.

1. Sono la Commissione Azione Interna, Azione d'interesse pubblico, Azione Internazionale, Azione Professionale e per le Finanze.
2. E' possibile la costituzione di commissioni *ad hoc*.
3. La nomina viene fatta dal C.D. in modo da garantire l'effettiva partecipazione di tutti i soci.
4. Salvo diversa disposizione, hanno funzioni consuntive e di organizzazione attiva per le materie loro attribuite dall'Assemblea a norma dell'art.1, comma 4, comunque su proposta del C.D..
5. Il Presidente del club è membro di diritto di ogni commissione.
6. Il C.D. vigila sul funzionamento delle Commissioni, anche mediante un suo membro delegato che partecipa alle riunioni delle commissioni senza diritto di voto. Il C.D., quando lo ritenga opportuno, può convocare la riunione di una delle commissioni ovvero convocare il presidente della commissione ad una riunione del C.D..

ART. 12
Il Consiglio dei Past-President.

1. E' composto da tutti i soci effettivi che abbiano presieduto il club per almeno un anno sociale. E' presieduto dal Past-President ultimo in ordine di tempo.
2. Il Consiglio garantisce la continuità e la regolarità nella vita del club ed è tutore dello Statuto e del Regolamento.
3. Ogni qual volta rilevi qualche violazione dello Statuto o la incompatibilità di alcune iniziative con le finalità del Rotaract, dovrà farle notare al Presidente del Club, al C.D. e all'Assemblea.
4. Se il C.D. non delibera la convocazione dell'Assemblea in uno dei casi in cui vi è tenuto, o il segretario non si attiene a quanto disposto dall'art.1, comma 8, il Consiglio dei Past-President può delegare il proprio Presidente ad effettuare la convocazione.

5. Il Consiglio ha una funzione di controllo sulla legittimità e validità degli atti del C.D. e dell'Assemblea. Nel caso di evidente illegittimità di una deliberazione del C.D. può convocare immediatamente l'Assemblea perché decida in merito alla sua attuazione. Qualora il Consiglio rilevasse una illegittimità in deliberazioni assembleari, può dare mandato al proprio presidente di informare tempestivamente il Delegato del Rotary padrino per il Rotaract.
6. Ogni socio può denunciare al Consiglio dei Past-President per iscritto i fatti che ritiene censurabili. Se la denuncia è fatta da 1/5 dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, il Consiglio deve indagare tempestivamente sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea. Il Consiglio prima di prendere qualsiasi decisione deve sentire in contraddittorio un componente del C.D. e uno dei soci denunzianti. Il rappresentante del C.D. può chiedere che siano presi dei provvedimenti contro il socio o i soci presentatori di denunce che il Consiglio ritenga manifestamente ostruzionistiche o infondate.
7. Il Consiglio svolgerà i suoi compiti con la massima correttezza tenendo conto degli ideali e finalità del Club.

CAPO II ELEZIONI

ART. 13

Requisiti per la candidatura del Presidente.

1. La carica di Presidente può essere ricoperta solo da coloro i quali siano stati membri di un C.D. e soci da almeno due anni.
2. Gli eventuali aventi diritto all'elezione dovranno presentare domanda alla Commissione Azione Interna, la quale vaglierà la sussistenza dei requisiti. Per ogni contestazione è competente il Consiglio dei Past-President. La candidatura valutata in regola, dovrà essere trasmessa al C.D., nella persona del segretario. Quest'ultimo, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea elettorale, inserirà l'elenco delle candidature ritenute valide a lui pervenute.

ART. 14

Elezione del Presidente.

1. L'Assemblea, per potere validamente eleggere il Presidente, deve essere composta da un numero di soci effettivi superiore alla metà del totale.
2. Prima dell'espressione del voto, i candidati dovranno esporre le linee di azione cui dovrà essere improntato il programma sociale.
3. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto. Ogni socio effettivo può esprimere una sola preferenza.

4. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto un numero di voti superiore alla metà del totale dei soci presenti.
5. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al comma precedente, si procederà a ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di ulteriore parità, verrà dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

ART. 15

Elezione del Consiglio Direttivo.

1. Il Vice Presidente, Il Segretario, il Tesoriere e il Prefetto sono candidati dal Presidente dopo aver consultato il Consiglio dei Past-President.
2. Il Presidente non può designare membri del C.D. uscente che nel precedente Anno Sociale sono stati assenti ingiustificatamente a più del 60% delle riunioni del C.D..
3. La proposta di C.D. deve ottenere la fiducia dell'Assemblea nella riunione successiva all'elezione del Presidente, costituita con il quorum di cui al 1° comma dell'art.14.
4. La fiducia deve essere votata a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti.

ART. 16

Elezione dei consiglieri.

5. Votata la fiducia di cui all'articolo precedente, l'Assemblea elegge i consiglieri presentati in una lista formata da un numero di candidati pari almeno al doppio dei consiglieri da eleggere, candidati previamente designati dal Presidente eletto, dopo aver esperito le consultazioni previste dal 1° comma dell'articolo precedente. Ogni socio, in regola con i pagamenti, può presentare la propria candidatura, consegnando una nota al Presidente eletto almeno 14 giorni prima della data fissata per l'elezione dei Consiglieri.
6. I Consiglieri vengono eletti a scrutinio segreto. Ogni socio effettivo può esprimere tante preferenze quanti sono i Consiglieri da eleggere. Saranno considerati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino a concorrenza dei posti da ricoprire.
7. Nell'eventualità in cui, per l'ultimo posto di consigliere disponibile, due o più candidati raggiungano un numero uguale di preferenze, verrà effettuato un ulteriore turno di ballottaggio riservato esclusivamente ai candidati in oggetto. Risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

ART. 17

Convalida delle elezioni.

8. La regolarità delle elezioni è sottoposta al controllo della Commissione interna, alla quale è possibile far pervenire ogni reclamo scritto entro 14 giorni dalla data dell'elezione contestata.

CAPO III I SOCI

ART. 18 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci hanno il diritto e il dovere di partecipare all'attività del Rotaract Club.
2. I Soci in regola sono quelli che hanno pagato le quote sociali.
3. Le assenze alle riunioni ed alle attività interne ed esterne del Club possono essere giustificate dandone comunicazione scritta o telefonica al Segretario, prima del loro svolgimento.
4. Il Socio non in regola non ha diritto di voto nelle riunioni del Club, fin quando non regolarizza la propria posizione.
5. I Soci possono dimettersi dal Club, mediante comunicazione scritta al Presidente del Club; è facoltà del Consiglio Direttivo invitare il dimissionario a recedere dalle dimissioni.
6. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

ART. 19 TASSA D'AMMISSIONE E QUOTE SOCIALI

1. La tassa d'ammissione al Club e la quota sociale sono stabilite annualmente dal C.D.
2. Nella quota sociale sono comprese le spese per l'acquisto dell'annuario, per i contributi distrettuali e per le riunioni conviviali del passaggio della campana e della festa degli auguri di Natale.
3. I pagamenti delle quote sociali avverranno entro e non oltre i mesi di Luglio e Gennaio, rispettivamente per il primo e il secondo semestre dell'anno sociale.

CAPO IV INGRESSO DEI NUOVI SOCI

ART. 20 Periodo nel quale è consentito l'ingresso dei nuovi soci.

1. Il C.D. stabilisce all'inizio di ogni Anno Sociale il periodo entro il quale è possibile far pervenire le domande d'ingresso dei nuovi soci.

ART. 21

I soci incoming.

1. Gli aspiranti soci saranno invitati a partecipare alle Assemblee ed alle iniziative del Club per un periodo da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi.
2. Durante questo periodo assumeranno la qualifica di '*socio incoming*' e, con essa, gli oneri economici della vita associativa, fissati in misura inferiore rispetto alla figura del socio effettivo.
3. Essi avranno pieno diritto di partecipazione attiva a tutte le iniziative del Club e resteranno, per il periodo di frequenza, privi del solo diritto di voto in Assemblea.
4. La Commissione Azione interna stabilisce le misure idonee all'istruzione dei soci incoming.
5. In ogni caso il socio incoming non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione dei quorum costitutivi richiesti per l'Assemblea dal presente regolamento.
6. Deroghe alle modalità d'ingresso enunciate nel comma 1° sono consentite per i soci uscenti dell'Interact Club che manifestino il serio intento di continuare nel Rotaract la loro esperienza associativa.

ART. 22

Ammissione dei nuovi soci.

9. Al termine del periodo di cui al primo comma dell'articolo precedente, i soci incoming, saranno ammessi dal C.D., previa proposta del socio presentatore e sotto condizione del parere favorevole della Commissione Azione Interna, che valuterà la condotta e l'assiduità nella frequenza del socio incoming.
10. Il socio effettivo può manifestare per lettera, inviata al Presidente, opinione contraria motivata.
11. Tre opinioni contrarie motivate comportano l'obbligo per il C.D. di vagliare l'opposizione e di rimettere la decisione all'Assemblea, ove questo ritenga di confermare l'ammissione. L'Assemblea voterà con la maggioranza dei 2/3 e a scrutinio palese.

CAPO V

ESPULSIONE DEI SOCI

ART. 23

Proposta e competenza.

1. Il C.D., anche su proposta della Commissione Azione Interna, ritenendo che ricorra giusta causa per l'espulsione di un socio, investirà della decisione l'Assemblea, che voterà a maggioranza assoluta e a scrutinio palese.

ART. 24

Impugnazione.

2. Il socio cui sia stata comminata l'espulsione potrà ricorrere presso il Consiglio dei Past-President per motivi di legittimità.

ART. 25

Casi di espulsione.

1. Costituiscono, singolarmente, giusta causa di espulsione: la mancata partecipazione del socio ad almeno il 60% delle attività sociali, il notevole ritardo nel pagamento delle quote sociali, l'assenza ingiustificata ai 2/3 delle assemblee, il comportamento contrario all'art.2 dello Statuto Rotaract.
2. Ogni singolo caso sarà esaminato dalla Commissione Azione Interna su invito del C.D.. Il parere espresso dalla Commissione avrà non valore vincolante, restando la decisione finale all'Assemblea.

CAPO VI

SOCIO IN CONGEDO

ART. 26

Il socio in congedo.

1. Quando, per particolari impegni di studio o di famiglia o per l'assolvimento degli obblighi di leva, un socio effettivo è costretto ad allontanarsi dalle attività del club per un tempo determinabile, il C.D., su richiesta del socio stesso, lo colloca 'in congedo' per il tempo strettamente necessario.
2. Durante il congedo resta sospeso il diritto di voto in assemblea; il socio in congedo mantiene il diritto di partecipare attivamente a tutte le iniziative del Club, con l'onere del pagamento della metà della quota annuale a carico del socio effettivo.
3. Trascorso il periodo di congedo il socio potrà riacquistare i diritti e i doveri del socio effettivo, salvo che rassegni le dimissioni.
4. In ogni caso il socio in congedo non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione dei quorum costitutivi richiesti per l'Assemblea dal presente regolamento.

**CAPO VII
EMENDAMENTI**

ART. 27

Emendamenti.

1. Questo regolamento può essere emendato con il voto della maggioranza dei soci effettivi in perfetta regola, in una riunione assembleare con il quorum richiesto dal comma 1 dell'art.14, purché l'intenzione di procedere a tale delibera, con l'indicazione delle norme della cui modifica si tratta, sia stata notificata nel corso di un'assemblea svoltasi almeno 14 giorni prima della detta riunione. La proposta di modifica, elaborata dalla Commissione per l'Azione Interna, è allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea nel corso della quale si procederà alla votazione.
2. Qualsiasi proposta di modifica non deve contravvenire alla Statuto Rotaract o alle linee di condotta del Rotary per il Rotaract.
3. L'approvazione degli emendamenti da parte dell'assemblea è provvisoriamente esecutiva, pur restando subordinata al parere favorevole del Rotary padrino, che deve essere tempestivamente informato dal Presidente.

ART. 28

Il socio amico

1. Il candidato a Socio Amico deve essere un soggetto che, indipendentemente dalla sua precedente appartenenza al Rotaract Club, deve distinguersi per le sue particolari qualità etiche, morali e professionali tali da meritare di essere insignito di questa carica.
2. Il candidato a Socio Amico deve inoltre distinguersi per aver prestato la propria collaborazione al Rotaract Club alle attività dallo stesso realizzate.
3. La proposta di candidatura deve essere presentata dal Consiglio Direttivo che la abbia in precedenza approvata all'unanimità.
4. L'assemblea vota la proposta del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la modifica del regolamento.

**CAPO VIII
SCIoglimento**

ART.29

Patrimonio

1. In caso di scioglimento del Club il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe.

